

CITTA' DI VITERBO




REGOLAMENTO

di istituzione e funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 2 Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8.

aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte dal Consiglio comunale nella seduta del 10/04/2013

(Approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 10 APR. 2013)



ART. 1**Indicazioni generali, e finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione locale per il Paesaggio del Comune di Viterbo, ai sensi dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012 n. 8.

La Commissione Locale per il Paesaggio rappresenta l'organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione comunale per le competenze attribuitele dalla Legge Regionale 22 giugno 2012 n. 8 al fine di soddisfare i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia "paesaggistica" e "urbanistico-edilizia" richiesti dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004.

ART. 2**Competenze della Commissione**

La Commissione nell'esercizio delle funzioni amministrative è competente ad esprimersi in merito a:

- 1) istanze di autorizzazione ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 subdelegate ai Comuni ai sensi della L.R. 8/12 limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 1° della legge regionale stessa;
- 2) parere ambientale previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (istanze di "condono edilizio");

I pareri espressi dalla Commissione sono obbligatori e non vincolanti.

ART. 3**Composizione della Commissione**

La Commissione, conformemente alle previsioni di cui all'art. 2 comma 3 della L.R. n. 8/12, è composta da cinque componenti, professionisti (tra cui un Geologo) iscritti al rispettivo Ordine o Albo professionale da almeno 5 anni in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché di eventuali ulteriori titoli professionali attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare da curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Il Presidente e il Vice-Presidente della Commissione, scelti fra i cinque componenti, sono eletti dalla Commissione stessa in sede di prima seduta utile, la quale è convocata dal Dirigente del competente Settore tecnico comunale.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, di impedimento o di vacanza di quest'ultimo.

Alle sedute della Commissione partecipa il Responsabile del Procedimento di autorizzazione paesaggistica, o suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, al quale è inoltre consentito, su richiesta del Presidente, di illustrare le pratiche alla Commissione.



ART. 4**Incompatibilità e conflitto di interesse**

La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, o altra carica politica. Non possono essere componenti della Commissione i parenti e gli affini degli amministratori dell'Ente comunale entro il terzo grado; i tecnici dipendenti dell'Amministrazione comunale; i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; i soggetti che hanno un contenzioso in atto con l'Amministrazione comunale.

Il componente che a qualunque titolo abbia sottoscritto i progetti sottoposti all'esame della Commissione o sia direttamente interessato alla trattazione di progetti all'ordine del giorno, deve allontanarsi dall'aula per tutto il tempo della trattazione della pratica. Tale obbligo sussiste anche nella ipotesi in cui le istanze siano inoltrate da parenti o affini fino al terzo grado del componente, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati. Dell'osservanza degli obblighi di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di seduta.

ART. 5**Nomina, durata e compensi**

I componenti della Commissione sono nominati con atto del Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.

I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Urbanistica o di qualsiasi altra Commissione tecnica del Comune di Viterbo.

Copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei membri e dei rispettivi curricula viene trasmessa alla Regione Lazio conformemente all'art. 2, comma 4 della L.R. n. 8/12.

La Commissione resta in carica per cinque anni, continuando ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione. I suoi membri possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Presidente della Commissione. In tal caso il Consiglio Comunale procede alla nomina di un nuovo membro. Il componente dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del sostituto il quale resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

I componenti della Commissione decadono per incompatibilità o conflitto di interesse ove siano intervenute le situazioni di cui all'art. 4, e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale che provvede alla nomina di nuovo componente. Il nuovo componente nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 42/2004 la partecipazione alle sedute della Commissione per il personale dipendente degli uffici comunali è a titolo gratuito. Per gli altri componenti è corrisposta una indennità di presenza di importo pari a quello dovuto ai Consiglieri comunali e alle medesime condizioni.



ART. 6**Attività della struttura tecnico-amministrativa**

Il competente Ufficio tecnico comunale predispone l'istruttoria delle pratiche da sottoporre alla Commissione, a conclusione della quale dovrà essere espressa a cura dell'Istruttore e/o del Responsabile del Procedimento la valutazione in ordine alla conformità dell'intervento proposto alle norme e previsioni contenute negli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica.

ART. 7**Convocazione e funzionamento della Commissione**

La Commissione si riunisce in via ordinaria due volte al mese, secondo calendario concordato tra i componenti ed il Presidente della Commissione, ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, con specifica convocazione da inviarsi preferibilmente a mezzo fax o a mezzo e-mail.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due componenti oltre al Presidente.

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei componenti e deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. I pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, e non valutazioni a carattere urbanistico-edilizio. La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistenti.

Sugli elaborati esaminati dalla Commissione deve essere riportata la dicitura "*Il presente elaborato è stato esaminato dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del _____, con parere n. _____ Firmato: il Segretario – il Presidente*".

La Commissione, nei casi in cui si dovesse rendere necessario, ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio e/o documentazione integrativa al fine di esprimere il parere.

Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

ART. 8**Norme transitorie**

Fino alla scadenza della Commissione Edilizia Comunale, per i pareri sugli interventi contemplati dal Regolamento comunale dell'Ornato e dell'Arredo Urbano dei centri storici la competenza è della Commissione Edilizia stessa.

